



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

23 MAG 2014

N. 4140 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

- 7 GIU 2014

Li

23 MAG 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 45 del 22/05/2014

OGGETTO: Atto di citazione proposto dalla sig.ra BONFIGLIO ANTONIA c/Comune di Castellaneta avanti al Giudice di Pace di Taranto. Incarico a legale di fiducia per resistere in giudizio.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con atto di citazione notificato a questo Ente in data 24/03/2014, prot. gen. 7734, la sig.ra BONFIGLIO Antonia, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele benedetto, conveniva in giudizio il Comune di Castellaneta avanti al Giudice di Pace di Taranto, udienza fissata per il giorno 28 maggio 2014, per sentire:
 1. Accertare la esclusiva responsabilità del Comune di Castellaneta (TA), per non aver curato la dovuta manutenzione del marciapiede sito in Viale dei Pini, né segnalato l'insidia per i pedoni in transito, così cagionando danni fisici all'attrice;
 2. Condannare il Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco pro tempore, al pronto pagamento a favore della sig.ra BUONFIGLIO Antonia della capitat somma di € 3.365,64, o girella diversa che risultasse di giustizia, oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo e comunque contenuta nel limite di competenza del Giudice adito;
 3. Condannare il comune di Castellaneta, sempre in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento di tutte le spese del presente giudizio, oltre diritti, onorari ed accessori come per legge. da distarsi in favore dell'avv. Daniele Benedetto che si dichiara antistatario.

RILEVATO che questa P.A. ha stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile n. TLT0001298 con la CHARTIS Europe.

EVIDENZIATO che questo Ente ha provveduto ad inviare al proprio Broker assicurativo, Assigem s.r.l., copia del predetto atto di citazione e della documentazione necessaria al fine di attivare le procedure di verifica della richiesta di risarcimento del danno giusta polizza di responsabilità civile stipulata da questo Ente con la Compagnia CHARTIS Europe.

VISTA la nota del 21/05/2014, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 22/05/2014 al n. 12764, con la quale L'ASSIGEM, broker assicurativo di questo Ente, comunica che la difesa di questo Ente, su designazione della compagnia assicuratrice e con oneri a carico della stessa, sarà assunta congiuntamente dall'Avv. Claudio Paolo CAMBIERI, Via Roncaglia 13 – Milano e dall'avv. Gaila DI MAGGIO, Via Vitt. Emanuele 116/118 – Sava (TA).

RITENUTO, pertanto, di conferire ai suddetti legali l'incarico per la tutela e difesa degli interessi di questa P.A., considerato peraltro che le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato sono a carico dell'Assicuratore.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale “Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere” è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce:la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente *ratione materiae* (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”.

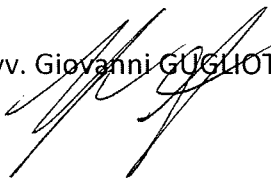
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso contro questo Ente dalla sig.ra BONFIGLIO Antonia, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Benedetto, giusto atto di citazione a comparire avanti al Giudice di Pace di Taranto, all'udienza del 28 maggio 2014, notificato a questo Ente in data 24/03/2014, prot. gen. 7734;
- 2) di conferire incarico quale legale di fiducia di questa Amministrazione agli avv.ti Claudio Paolo CAMBIERI, Via Roncaglia 13 – Milano e dall'avv. Gaila DI MAGGIO, Via Vitt. Emanuele 116/118 – Sava (TA), giusta designazione della Compagnia assicuratrice CHARTIS Europe, così comunicato dal Broker assicurativo ASSIGEM di Manfredonia con nota del 20/03/2013, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 6559, dando atto che la spesa sostenuta e da sostenere per resistere all'azione promossa contro l'assicurato è e resta a carico dell'Assicuratore.
- 3) Trasmette copia de l presente decreto ai legali incaricati.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Gugliotti', written over the printed name.

Timbro

